



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita IVA 00210240321

**BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI DI VIA DE MARCHESETTI N. 8/2 A TRIESTE**

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1)

In merito alla Sezione III del bando: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURUDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO, al Punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si parla di Cauzione definitiva del 10% del prezzo di aggiudicazione. Chiediamo se è prevista anche la Cauzione provvisoria.

RISPOSTA:

Si ricorda che l'art. 93 comma 10 del d.lgs. 50/2016 prevede che, per i servizi di progettazione, le stazioni appaltanti non possano richiedere la cauzione provvisoria.

Si evidenzia comunque che nella presente fase di pre - qualifica, i candidati devono unicamente presentare la domanda di partecipazione con la specifica dei requisiti richiesti dal disciplinare, mentre un'eventuale cauzione potrebbe essere richiesta, laddove ammessa, solo ai soggetti effettivamente invitati.

QUESITO n. 2)

Avrei bisogno di sapere se i servizi da indicare devono essere in categoria E.03 o E.01 come richiesto dal bando oppure in E.08 e IA.03 come da determinazione dei corrispettivi.

RISPOSTA:

In relazione al quesito sotto riportato, si conferma che i servizi da indicare sono quelli indicati dal bando: categoria E.3 oppure E.1 (3) di cui al D.P.R. 412/93

QUESITO n. 3)

Viene richiesto di presentare dei progetti del quinquennio precedente appartenenti alle categorie E.3 o E.1. Riteniamo tuttavia che queste categorie non siano propriamente affini all'oggetto della gara che invece è una casa di riposo per anziani non autosufficienti.

Chiediamo quindi se è possibile presentare dei progetti fatti in categoria E.09 (case di cura).

Nel disciplinare si fa riferimento alle definizioni di "riqualificazione energetica", "ristrutturazione di secondo livello" e "ristrutturazione di primo livello" introdotte dal DM 26 Giugno 2015. Tuttavia viene richiesto di presentare dei lavori svolti nell'ultimo quinquennio appartenenti a una delle tre tipologie le quali però sono state introdotte dal decreto ministeriale solamente 3 anni fa. Come

vengono considerati eventuali lavori antecedenti dal momento che non vi era una classificazione come quella richiesta dal bando?

RISPOSTA:

Relativamente al quesito n. 1 il testo del D.P.R. 412/1993 che noi abbiamo consultato per la predisposizione degli atti e che ci risulta aggiornato è il seguente:

Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Non abbiamo quindi rinvenuto una categoria E.09. attinente alle case di cura mentre riteniamo che la categoria E.3 da noi indicata nel bando, alternativamente alla E.1 (3), ricomprenda senz'altro sia le case di cura che le case di riposo. Di conseguenza le attività di progettazione svolte con riferimento alle case di cura soddisfano il requisito di ammissione.

- Relativamente al quesito n. 2 si evidenzia che il requisito di partecipazione è comunque soddisfatto qualora i progetti indicati, redatti entro il quinquennio, ancorché in epoca antecedente al dm del 26 giugno 2015, siano riconducibili ad una delle definizioni contenute nel medesimo e riportate nel bando.

QUESITO n. 4)

Con la presente siamo a porre un quesito in merito al progetto analogo da indicare come lavoro di "efficientamento energetico" di immobile per la gara in oggetto.

Il lavoro che vorremmo utilizzare è un importante e complesso progetto di manutenzione straordinaria comprendente lavori di efficientamento energetico dell'edificio che è poi stato realizzato.

Per la complessità del progetto lo stesso ha avuto inizio a nell'anno 2011 ed è terminato nell'ottobre del 2013.

Possiamo utilizzare il suddetto progetto da indicare nel Vostro MODELLO “**DESCRIZIONE DI CIASCUN PROGETTO REDATTO**”?

RISPOSTA:

La risposta è negativa. A pag. 14 ultimo paragrafo del disciplinare di gara è specificato che: "Potranno ritenersi utili i progetti iniziati (cioè formalmente commissionati dal Committente) e conclusi (cioè formalmente approvati/accettati dal Committente) nell'arco temporale dell'ultimo quinquennio precedente alla data del bando."

QUESITO n. 5)

vorremmo partecipare alla gara in RTP formato da due società di ingegneria (di cui una capogruppo) e due liberi professionisti (di cui uno giovane libero professionista).

Con la presente sono a chiedere se è corretto per la pre - selezione consegnare quanto segue:

- Modello A_Compilato dall'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Capogruppo e firmata dal Legale Rappresentante della stessa e dai legali Rappresentanti o Titolari facenti parte l'RTP (con allegate le carte di identità di tutti)

-Modello A.I_Compilato dal secondo Direttore Tecnico della Capogruppo (con allegato Documento di identità dello stesso)

-Mod. descrizione di ciascun progetto redatto

E' corretto o è necessario compilare gli stessi documenti per ogni componente dell'RTP?

RISPOSTA:

Come indicato al paragrafo n. 2 pag. 10 del disciplinare, in caso di raggruppamento, tutti i componenti devono rendere le relative dichiarazioni; di conseguenza ognuno deve utilizzare il modello A e compilarlo per la propria parte, sottoscriverlo e allegare copia del relativo documento in corso di validità; il modello A.I va compilato da tutti i soggetti indicati al paragrafo n. 1 lettera B) pag. 9 del disciplinare e va allegata copia del relativo documento di identità.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta